

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 DIC. 2000

=====

ADDI' **12 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: Assen

DELIBERAZIONE N° 2535

OGGETTO: deliberazione concernente: Atto di indirizzo - Disposizioni attuative per l'applicazione degli artt. 28 L. 104/94 e 188 del D.P.R. 554/99 in tema di conferimento degli incarichi di collaudo.



OGGETTO: Atto di indirizzo - Disposizioni attuative per l'applicazione degli artt. 28 L. 109/94 e 188 del D.P.R. 554/94 in tema di conferimento degli incarichi di collaudo.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Personale, Demanio e Patrimonio;

Vista la legge quadro in materia di Lavori Pubblici 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di attuazione alla legge quadro, di cui al D.P.R. 21.12.99, n. 554;

Visti gli artt. 28 della succitata legge quadro e l'art. 188 del predetto Regolamento che stabiliscono espressamente che la nomina del soggetto cui affidare il collaudo delle opere pubbliche debba essere effettuata dalla stazione appaltante, con individuazione prioritaria dei soggetti all'interno dell'organico della struttura stessa;

Visto il comma 8 dell'art. 188 del citato Regolamento di attuazione che prevede l'istituzione di appositi elenchi presso le Regioni, in caso di affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti;

Vista la L.R. 27/96 e precisamente gli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3435 del 14.06.1999 denominata "Prime indicazioni attuative della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni";


Visto l'art. 1, comma 3, del D.P.R. 554/99 che, richiamato l'art. 10 della legge 10.02.1953, n. 62, impone l'immediata efficacia applicativa delle disposizioni di cui al predetto Regolamento, fino a che le regioni non abbiano provveduto ad adeguare la propria legislazione ai principi fondamentali desumibili dalla legge quadro;

Rilevato che ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 2 della succitata legge 10.02.1953, n. 62 le leggi dello Stato istitutive o modificative dei principi fondamentali, nei cui limiti si esercita la potestà legislativa regionale, hanno immediata efficacia abrogativa delle norme regionali che siano in contrasto o incompatibili con esse;

Considerato che in ragione di quanto menzionato, la legislazione regionale attualmente esistente in materia di nomine e designazioni per i collaudi, di cui alla l.r. 27/96, si presenta allo stato, per taluni aspetti, incompatibile o contrastante con l'assunto sistematico delle previsioni introdotte dalla normativa nazionale, con specifico riferimento agli artt. 28 della legge quadro e 188 del D.P.R. 554/99;

Atteso in particolare quanto stabilito dall'art. 188 del D.P.R. 554/99 con i commi 2, 8 e 9 riguardanti:

- i requisiti professionali abilitanti allo svolgimento degli incarichi di collaudo;



- il conferimento degli incarichi in via prioritaria all'interno della stazione appaltante, salvo l'affidamento all'esterno, in caso di carenza in organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento;
- l'istituzione di appositi elenchi presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le Regioni e le Province autonome per l'affidamento a soggetti esterni alle stazioni appaltanti;
- la costituzione di specifiche commissioni cui demandare la tenuta degli elenchi;

Visto il comma 13 del medesimo art. 188 del D.P.R. 554/99 in ordine ai previsti termini di entrata in vigore di predetto disposto di legge;

Attesa la necessità di dover adottare quanto prima le opportune modificazioni ed integrazioni normative che, tenuto conto dei principi introdotti in materia, consentano una disciplina organica regionale della materia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2000, n. 2054 avente ad oggetto "Legge quadro n. 109/1994. Istituzione elenco dei collaudatori ai sensi dell'art. 188 del Regolamento in materia di lavori pubblici, di cui al D.P.R. n. 554/1999", il cui dispositivo stabilisce, tra l'altro, "di provvedere con successiva deliberazione alla approvazione di uno specifico atto di indirizzo in tema di conferimento degli incarichi di collaudo";

Rilevato che si rende pertanto necessario adottare uno specifico "Atto d'indirizzo" finalizzato a dare immediata efficacia attuativa, a termine di legge, alle norme fondamentali di cui alla menzionata legge quadro più volte richiamata;

Tenuto conto che l'immediata efficacia applicativa della legge statale di principio rispetto alla legislazione regionale, come previsto dall'art. 10 della menzionata legge 62/53, non preclude in ogni caso l'emanazione di una successiva regolamentazione regionale che, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legge stessa, disciplini diversamente la materia in argomento;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'Unanimità

Delibera

a) - di approvare le disposizioni attuative di cui all'allegato "Atto di indirizzo", in tema di conferimento degli incarichi di collaudo, che forma parte integrante della presente deliberazione finalizzato, nelle more della adozione di una disciplina organica di settore, a consentire l'efficacia applicativa e la conseguente attuazione delle previsioni di cui all'art. 28, comma 4, della legge quadro 109/94 e all'art. 188 del regolamento approvato con D.P.R. 554/99 relativo all'affidamento degli incarichi di collaudo in materia di lavori pubblici, secondo i principi introdotti dalla predetta legge;

b) - di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, la cui pubblicazione avrà valore a tutti gli effetti di legge di avvenuta notifica per le strutture regionali, gli uffici degli enti locali loro consorzi e comunità montane e gli altri soggetti interessati;

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE 15 DIC. 2000

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

